

Insidie da Tik-tokers: da bulli a criminali

Dott.ssa Ester Fazio



Il cyberbullismo è una forma di bullismo indiretto: il bullo non affronta direttamente la vittima ma agisce diffondendo dicerie, calunnie e pettegolezzi sul conto della stessa, escludendola dal gruppo dei pari e isolandola socialmente.

Si tratta di un fenomeno in costante aumento, la cui diffusione va di pari passo con quella delle nuove tecnologie. La sua particolare insidiosità sta nel fatto che è impossibile, per chi la subisce, sfuggire o nascondersi a causa di un'immediatezza e di una capacità di diffusione di cui il bullo stesso non ha contezza¹.

Come sottolineato dal **MIUR** «*la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case e nelle vite delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi o pubblicati sui siti web*».

La vittima è quasi sempre un utente debole e solo, con uno scarso livello di autostima e che, di fronte al bullo, risulta impotente. In alcuni casi, per non rimanere isolata dal "gruppo" sottostà agli atteggiamenti provocatori e deridenti del bullo.

Negli ultimi anni, il potenziamento delle piattaforme social ha permesso al fenomeno del cyberbullismo di diffondersi ulteriormente, attraverso delle condotte idonee a sfociare in veri e propri reati.

La maggior parte degli utenti di internet può dire di aver assistito a delle esibizioni estemporanee (solitamente ad opera di adolescenti) di balli sincronizzati filmati tramite smartphone: queste rappresentano la manifestazione più diretta dell'evoluzione dell'utilizzo dei social, in particolare della piattaforma denominata "**Tik-tok**".

Tik-tok è il social più recente sbarcato in Italia; è stato lanciato in Cina nel 2016 sotto il nome di "Musical.ly"; inizialmente aveva ad oggetto brevi video musicali della durata di pochi secondi, ai quali era possibile modificare la velocità di riproduzione e aggiungere filtri.

Oggi questa piattaforma viene utilizzata da milioni di persone e, per la sua immediatezza, è capace di attrarre utenti di tutte le età. Grazie a Tik-tok è possibile caricare **video della durata massima di 60 secondi**, ai quali aggiungere canzoni, suoni o voci da doppiare e i filmati si susseguono all'infinito, provocando dipendenza.

¹ "TFA insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", gruppo editoriale Simone, pag. 387.

Gli utenti più incalliti sono gli adolescenti, ma anche gli adulti lo utilizzano per socializzare e divertirsi.

Tuttavia, proprio per la sua immediatezza, Tik-tok ha attirato fruitori eterogenei tra i quali si nascondono anche utenti, che montano ad hoc dei video contenenti foto dal contenuto offensivo, al precipuo fine di creare fraintendimenti, contrasti e offese reciproche, in modo tale da spingere gli utenti a proporre querela e costringere il querelato ad effettuare un pagamento per la rimessione della stessa.

Il modus operandi è il seguente: persone reali avvicinano utenti creando una rete di amicizie all'interno delle quali si creano relazioni stabili e, talvolta, anche sentimentali.

Una volta stabilizzata la **rete di amicizie** e approfonditi i rapporti personali, si cerca di memorizzare le informazioni personali in modo da carpire la fiducia e la stima dell'utente prescelto. A poco a poco, oltre alle confidenze si cerca di ottenere anche qualcosa di tangibile come foto personali, in particolare immagini di nudo.

Il passo successivo consiste nella creazione di **account falsi** che rivolgono offese a membri del fantomatico gruppo di amici costituito ad hoc.

La strategia degli organizzatori è volta a ricattare soggetti previamente individuati e identificati come **benestanti** al fine di creare e condividere video offensivi e denigratori aventi ad oggetto immagini sensibili rappresentanti terzi, per poi attribuire la paternità di tali video ai soggetti "benestanti" e indurre i protagonisti di questi a sporgere denuncia.

Successivamente gli organizzatori intervengono quali "**mediatori**" tra il querelato e il querelante, spingendo il querelante ad accettare dei soldi dal querelato al fine di rimettere la querela, ottenendo ovviamente, in cambio, una percentuale.

I video condivisi vanno a innescare delle vere e proprie polemiche tra i vari utenti del social network, la vittima viene accusata di creare account falsi, allo scopo di offendere persone determinate e di essere responsabile di inserzioni di falsi annunci su siti porno.

Ma, dietro lo spauracchio di quella che potrebbe sembrare una truffa, i reati che si integrano a seguito di queste condotte sono molteplici e vengono illustrati di seguito.

Innanzitutto incorre in **diffamazione** ex art. 595 c.3, colui che, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione attraverso l'utilizzo del social network.

Questo accade quando il "truffatore" crea dei profili falsi e pubblica i recapiti telefonici dei membri del gruppo e ne attribuisce la paternità al soggetto previamente identificato.

Si incorre, invece, in **minacce** ex art. 612 c.p. quando si minaccia di provocare un danno ingiusto, ledendo l'altrui reputazione attraverso la pubblicazione di insulti sui social network.

Nella **Calunnia** ex art. 368 c.p. viene attribuita la paternità di account falsi dal contenuto offensivo e di essere il responsabile di false inserzioni di numeri telefonici sui siti di incontri, cercando di convincere gli altri a querelare la vittima, pur sapendola innocente.

Si è in presenza, altresì, di **Estorsione** ex art. 629 c.p. perché, minacciando e prospettando un ingiusto danno, si costringe a pagare una somma di denaro, **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** che vengono diffuse e pubblicate senza consenso, **Sostituzione di persona** ex art. 494 c.p. poichè, inducendo gli altri in errore, viene inserito su un sito di incontri a tema erotico il recapito telefonico della vittima, al fine di arrecarle danno e **Trattamento illecito dei dati personali** di cui all'art. 167 del d.lgs 196/2003 perché sul social "*tik tok*" viene diffuso il numero della vittima senza consenso.

Infine, ogni social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio "luogo" aperto al pubblico, dunque può esser commesso il reato di **molestie** di cui all'art.660 c.p.²

Per contrastare tali fenomeni, occorre una massiccia attività di informazione e prevenzione e, proprio a tale scopo, il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova **legge sul cyberbullismo**, L. 29

² Corte di Cassazione, Sez. II, 2 settembre 2014, n. 37596.

maggio 2017 n. 71, che contiene “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”.

I cosiddetti *bambini digitali*, che appartengono alla terza generazione digitale (quella cresciuta tra smartphone e tablet, e touchscreen), consapevoli ed educati alla *netiquette*, avranno così meno probabilità di essere vittime del cyberbullismo o della criminalità informatica derivante dalla diffusione dei social network.